

**DOMANDA:**

al fine della valutazione del rischio da parte dei Sottoscrittori, con la presente **evidenziamo che all'art. A36, al punto 7, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità derivante dai servizi sanitari, ambulatoriali e di pronto soccorso, con estensione alla responsabilità civile personale dei medici e delle persone addette al servizio stesso ecc..... Tutto ciò lascia perplessi in quanto si tratta di una responsabilità professionale di medici e altro personale che non rientra, normalmente, nella sfera di RCT/RCO dell'Ente. E' possibile avere un chiarimento in merito?**

**RISPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE:**

Si precisa che la garanzia al punto 7 dell'Art A36) comprende la **responsabilità civile personale (non professionale)** dei medici e delle persone addette al servizio, qualora il servizio sanitario, ambulatoriale e di pronto soccorso (es. farmacia comunale) sia un servizio prestato dall'Ente.

Non ci sono allo stato attuale servizi analoghi prestati dal Comune, la garanzia è prevista dal normativo ma non operante.